COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 32 Del 28-09-2012

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICA ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. VARIAZIONI AL BILANCIO ANNUALE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E AI RELATIVI SCHEMI ED ALLEGATI.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **15:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	P	RAG. MODUGNO MARCELLA	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	P	SIG. CHIMIENTI NICOLA	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	P	AVV. ADAMO SERGIO	A
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	P	AVV. BACCELLIERI ANTONIO	A
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	P	RAG. SILLETTI NICOLA	A
RAG. LENOCI FRANCESCO	P		

Presiede il RAG. MODUGNO MARCELLA - Presidente del Consiglio
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 20-09-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 20-09-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.34/2012, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale (All.1);

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, raccolti nel verbale redatto a cura del Segretario Generale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.2)

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n.8
Assenti n.3 (Adamo, Baccellieri, Silletti)
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n.0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto:

1. **Di adottare** il regolamento, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. che decorrerà per il Comune di Sannicandro di Bari dall'anno 2012;

2. **Di determinare**, in variazione rispetto a quanto stabilito con precedente deliberazione consiliare n. 14 del 4.04.2012, per l'anno 2012 , l'aliquota differenziata di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
ESENTE	*Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.*
0,4	Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00.
0,5	Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00.
0,6	Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 a € 55.000,00.
0,7	Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 a € 75.000,00.
0,8	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,01.

3. **Di approvare**, per l'anno 2012, le percentuali di cui al punto 2);

4. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione di variazione per l'anno 2012 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote

secondo i cinque scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

5. **Di provvedere**, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, alla seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e relativi schemi ed allegati:

Variazioni in aumento – entrata:

codice bilancio	capitolo	descrizione	importo variazione	motivazione
1.01.0101	**101**	**addizionale comunale IRPEF**	**+ € 110.000,00**	**variazione aliquote**
TOTALE			**+ € 110.000,00**	

Variazioni in diminuzione – entrata:

codice bilancio	Capitolo	descrizione	importo variazione	motivazione
1.01.0050	**50**	**recupero ICI anni precedenti**	**- € 50.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
1.02.0081	**81**	**recupero TARSU anni precedenti**	**- € 50.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
1.02.0060	**60**	**TOSAP**	**- € 10.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
TOTALE			**- € 110.000,00**	

6. **Di dare atto che,** ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Tuel, con il presente provvedimento, sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
7. **Di prendere atto** del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.239 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 prot. n. 10702 del 20 settembre 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 8
Assenti: n. 3 (Adamo, Baccellieri, Silletti)
Favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

All. 1)

Proposta n. 34/2012 avente ad oggetto:

"ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODIFICA ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. VARIAZIONI AL BILANCIO ANNUALE 2012, AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E AI RELATIVI SCHEMI ED ALLEGATI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

- i Comuni, ai sensi dell'art.1 comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite dello 0,8%;

- ai sensi dell'art. 1 c. 169 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ne ha ribadito la sospensione sino all'attuazione del Federalismo fiscale;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 2.03.2012, esecutiva, con cui si approvano lo schema della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e gli schemi del bilancio di previsione annuale 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014, dando atto che nella predisposizione degli schemi di bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 si teneva conto, confermando, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef già in vigore;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 4.04.2012, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 ed i relativi schemi ed allegati, confermando l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il Comune di Sannicandro di Bari pari a 0,3 %;

Visti:

- la risoluzione prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, conclude espressamente che tale potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguarda i

Comuni, che hanno già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D. Lgs. n. 23/2011;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs. 360/1998;

- in particolare, l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che *<< ..i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività >>;*

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacita contributiva;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza in materia di determinazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali spetta alla Giunta Comunale e che è, invece, attribuita al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle aliquote ICI, ai sensi dell'art. 1 c.156 della Legge 296/2006, e dell'adozione del provvedimento con cui è disposta la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art.1 c.142 Legge 296/2006;

Considerato che il grave periodo di crisi economica ha comportato una forte riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni e che anche la nuova entrata comunale IMU introdotta in via sperimentale per gli anni 2012 - 2014 prevede espressamente una componente erariale da versarsi direttamente allo Stato;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese; nonchè parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza;

Ritenuto, quindi, necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, cioè dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, nel rispetto del principio costituzionale della progressività, che definisce il prelievo fiscale in ragione della capacità contributiva di ciascuno;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al:

- comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della

Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che, comunque, questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del ;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
- l'art.1 comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n.360, così come sostituito dall'art.11 comma 1 della legge 18/10/2011 n.383, con il quale si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF da applicare a partire dall'anno successivo devono essere pubblicate in un sito informatico individuato mediante decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno, che stabilirà anche le modalità di realizzazione di tale adempimento;
- il Decreto Ministeriale 21/05/2002 contenente le procedure di pubblicazione sul sito informatico indicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto, altresì, l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 che così recita:

..... omissis .....

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

..... omissis .....

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

..... omissis .....

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Visto, ancora, l'art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 di seguito riportato:

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Ravvisata la conseguente necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso, nonchè al bilancio pluriennale 2012-2014 e relativi schemi ed allegati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, alla variazione di bilancio di cui all'oggetto;

Verificato il permanere degli equilibri economici-finanziari a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art.193 comma 1 del Tuel;

Visti:

- i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, prot. n. ..... del .....;
- il D.P.R. n.196/1994;

Ritenuta la propria competenza residuale a decidere in merito;

CON votazione ....., espressa ed accertata nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. **Di adottare** il regolamento, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. che decorrerà per il Comune di Sannicandro di Bari dall'anno 2012;

9. **Di determinare**, in variazione rispetto a quanto stabilito con precedente deliberazione consiliare n. 14 del 4.04.2012, per l'anno 2012 l'aliquota differenziata di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
ESENTE	*Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.*
0,4	Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00.
0,5	Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00.
0,6	Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 a € 55.000,00.
0,7	Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 a € 75.000,00.
0,8	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,01.

10. **Di approvare**, per l'anno 2012, le percentuali di cui al punto 2);

11. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione di variazione per l'anno 2012 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef in diverse aliquote secondo i cinque scaglioni di reddito di cui al D.P.R. n. 917/1986, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

12. **Di provvedere**, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, alla seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012-2014 e relativi schemi ed allegati:

Variazioni in aumento – entrata:

codice bilancio	capitolo	descrizione	importo variazione	motivazione
1.01.0101	**101**	**addizionale comunale IRPEF**	**+ € 110.000,00**	**variazione aliquote**
TOTALE			**+ € 110.000,00**	

Variazioni in diminuzione – entrata:

codice bilancio	Capitolo	descrizione	importo variazione	motivazione
1.01.0050	**50**	**recupero ICI anni precedenti**	**- € 50.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
1.02.0081	**81**	**recupero TARSU anni precedenti**	**- € 50.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
1.02.0060	**60**	**TOSAP**	**- € 10.000,00**	**principi e postulati, di cui all'art.162, c.1, del TUEL**
TOTALE			**- € 110.000,00**	

13. **Di dare atto che,** ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Tuel, con il presente provvedimento, sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
14. **Di prendere atto** del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.239 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 prot. n. ..... del .....;
15. **Di dichiarare** il presente provvedimento "Immediatamente eseguibile" ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. N. 267/2000.

allegato A)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2
(Disciplina)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3
(Soggetto attivo)

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Sannicandro di Bari, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4
(Soggetti passivi)

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Sannicandro di Bari alla data stabilita dalla normativa vigente.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5
(Determinazione dell'aliquota)

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2**.** A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
ESENTE	*Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.*
0,4	Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00.
0,5	Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00.
0,6	Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 a € 55.000,00.
0,7	Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 a € 75.000,00.

0,8	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,01.

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6
(Esenzioni)

1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 7.500,00.
2. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.

Art. 7
(Versamento)

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8
(Funzionario responsabile)

1. Con propria deliberazione la giunta comunale nomina un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.

ALL. 2)

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.9.2012
****

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - DELIBERAZIONE DI C.C. n. 32 del 28.9.2012:
Addizionale comunale Irpef. Approvazione Regolamento e modifica aliquote per l'anno 2012. Variazioni al bilancio annuale 2012, al bilancio pluriennale 2012-2014 e ai relativi schemi ed allegati

---

Pres. Cons. Modugno: Possiamo procedere con la trattazione del primo argomento in sessione ordinaria e cioè "Addizionale comunale Irpef. Approvazione Regolamento e modifica aliquote per l'anno 2012. Variazioni al bilancio annuale 2012, al bilancio pluriennale 2012-2014 eai relativi schemi ed allegati". Cedo, quindi, la parola all'Assessore al ramo.

Ass. Giannone: Leggo una relazione predisposta per la deliberazione sui riequilibri di bilancio affinchè se ne tenga conto anche nel prosieguo di trattazione di tutti gli argomenti della sessione ordinaria che sono tra loro strettamente connessi.

Nello scenario complesso precedentemente descritto, questo atto amministrativo si configura come l'atto conclusivo di una più generale operazione mirata al controllo degli equilibri di bilancio nelle differenti dimensioni qualitative.

In tale atto si è provveduto a ricomprendere per quanto possibile, ovvero nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi rispetto alle esigenze gestionali, le risultanze di quell'azione ricognitiva posta in essere dai responsabili dei Servizi su richiesta dell'assessore e del Capo Sezione Finanze e Tributi.

Le variazioni più significative sono costituite per quanto concerne le voci in entrata da:

- **Soggiorno marino anziani** (-) 15.820
- **Ottimizzazione raccolta differenziata** (+) 101.328,68

Abbiamo deciso in questo periodo di ristrettezze economiche di evitare un impegno diretto a gestire un soggiorno climatico puntando invece sull'implementazione di altre attività.

Le voci in **uscita** sono:

- **soggiorno anziani** (-) 17.500 (vedi entrate)
- **promozione culturale e turistica** (+) 6.000 (come può capire una qualsiasi persona seria ed intelligente, non frizzi e lazzi , ma promozione culturale diretta e indiretta – vedi castello)
- **indennità al Sindaco e Assessori** (-) 29.000 (che, spalmato sul bilancio, è un'altra piccola boccata d'ossigeno dovuta al fatto che rinunciamo al compenso e, in questo momento particolare, mi sembra il minimo che si possa fare).
- **acquisto segnaletica stradale** (+) 6.000 (una variazione che individua uno dei nostri prossimi obiettivi, una cosa a cui noi tutti teniamo molto: la redazione di un nuovo Piano del traffico. Con questa variazione stiamo iniziando a creare in il plafond necessario per finanziare l'intera operazione.
- **Ottimizzazione** (+) 101.928,68 – vedi entrate.

Sempre in relazione all'attuale provvedimento vanno svolte alcune riflessioni che riguardano lo stato di attuazione dei programmi.

In primo luogo va ricordato che le circostanze già illustrate sulla consistenza, sulla veridicità e sull'attendibilità del bilancio approvato hanno di fatto spostato ad oggi il punto di partenza in cui incardinare tutti gli atti conseguenziali all'approvazione di Bilancio di previsione rispettoso del quadro normativo vigente.

In questo caso attesa l'assenza, ma spero ancora per pochi giorni, del Piano Esecutivo di Gestione, il termine di paragone dovrebbe essere fissato nella Relazione previsionale e programmatica. Ma è del tutto evidente che i contenuti di detta relazione sono quasi del tutto inattendibili in quanto incardinati ad una previsione di entrata del tutto inesatta.

In relazione alla parte consolidata del bilancio (investimenti e relative forme di finanziamento) la suddetta relazione citava alcuni interventi in conto capitale per i quali vi enuncerò lo stato di attuazione

In realtà la partita su questo argomento, sulla programmazione, dovrà giocarsi nei prossimi mesi, ma specialmente dopo la redazione del nuovo Bilancio di previsione 2013 un atto che cercheremo di approvare il prima possibile.

La seduta odierna di Consiglio Comunale è convocata in sessione ordinaria per deliberare, ai sensi dell'art.193 del Testo Unico, in ordine allo stato di attuazione dei programmi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In pratica siamo chiamati ad accertare la sussistenza dell'equilibrio di bilancio ed eventualmente a rimodulare le previsioni per garantire il pareggio di bilancio.

Un atto sicuramente importante per la vita amministrativa di ogni Comune, un atto che però riveste oggi, per Sannicandro, caratteristiche di rilevante eccezionalità.

Nella nostra situazione, la semplice verifica degli equilibri deve necessariamente trasformarsi in un provvedimento molto più complesso ed articolato e, se vogliamo, molto più impegnativo per l'intera comunità sannicandrese.

Con determina questo altissimo livello di criticità?

Io dico la contingenza di 2 situazioni molto particolari o, meglio, il risultato della combinazione di 2 situazioni molto particolari:

- istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) una diversa azione impositiva prevista all'interno di quel pacchetto di misure generali volte alla salvaguardia degli equilibri economici dello Stato: il decreto *" Salva Italia"*, un provvedimento che prevede un drastico sistema di riduzione dei trasferimenti economici dello Stato verso i vari enti locali, in particolar modo verso i comuni.
- La competizione elettorale tenutasi a maggio, una competizione che all'interno delle sue dinamiche ha determinato, io dico maldestramente, alcune scelte particolarmente incaute. Mi riferisco ovviamente all'idea irresponsabile di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2012 nell'aprile di questa'anno, in un momento di particolari incertezze sull'effettiva consistenza economica delle misure economiche, dei tagli, previsti all'interno del noto Decreto. Un momento di crisi che richiedeva di anteporre un grande senso di responsabilità al cinico calcolo elettoralistico. Usare affermazioni quali scelta incauta, atto irresponsabile, potrebbe essere, alla luce dei fatti avvenuti in seguito, addirittura un eufemismo giacchè da poco più di un mese abbiamo la certezza matematica che tutto l'insieme delle previsioni di bilancio formulate in aprile poggiano su fondamenta di imbarazzante inconsistenza.

Tale situazione sicuramente ispirata dall'irresponsabile volontà di presentare ai cittadini – elettori un sottilissimo strato di bianco sulla grigia consistenza della realtà, la volontà di procrastinare scelte impegnative ma necessarie al periodo successivo alla competizione elettorale, ha di fatto consegnato a tutti noi , ai cittadini sannicandresi, un conto di bilancio totalmente falsato nelle sue previsioni fondamentali.

<u>Un duplice inganno</u>: si nasconde la verità e per fare questo si produce un atto che va a minare pericolosamente la tenuta dei conti pubblici, una situazione aggravata dalle endemiche sofferenze di Bilancio, ascrivibili agli ultimi 6/7 anni dell'Amministrazione Baccellieri.

Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio il precipitato sul Bilancio Comunale di questi fattori:

- EFFETTIVA CONSISTENZA DEI TAGLI DEI TRASFERIMENTI:

tra fondo sperimentale di riequilibrio e contributo per sviluppo investimenti il taglio ammonta complessivamente a 412.336 Euro – un vero macigno sull'attendibilità del bilancio.

- INTRODUZIONE OBBLIGATORIA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: una norma sempre contemplata nel pacchetto di riforme della contabilità pubblica (varata definitivamente nell'agosto 2012) che obbliga i comuni ad istituire un fondo di svalutazione dove allocare una cifra pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo I (entrate tributarie) ed al titolo III (entrate extra tributarie) ed aventi anzianità superiore a 5 anni – in questo caso a partire dal 2006.

Tale operazione comporta il reperimento di fondi di bilancio per una cifra pari ad € 59.000,00.
- PREVISIONI DI BILANCIO AUMENTATE ARTATAMENTE IN ENTRATA, O SOTTOSTIMATE IN USCITA: ciò per consentire la chiusura dei conti, il che comporta una diretta responsabilità dell'amministrazione Baccellieri che nei miei appunti ho raggruppato in una voce che ho denominato, usando un eufemismo "Applicazione poco rigorosa dell'art. 162 T.U.E.L."
Possiamo così schematizzare le variazioni apportate con un'operazione effettuata dopo un attento e se vogliamo sofferto monitoraggio del riscosso, un'operazione che forse è stata condotta troppo timidamente e sarà suscettibile di ulteriori modificazioni in fase di assestamento:

IN ENTRATA:

TITOLO III	-	introiti e rimborsi diversi	(-) 10.410
TITOLO I	-	recupero ICI anni precedenti	(-) 50.000
TITOLO I	-	recupero TARSU anni precedenti	(-) 50.000
TITOLO I	-	recupero TOSAP anni precedenti	(-) 10.000

Per quanto riguarda l'uscita si è già reso necessario effettuare una serie di rimpinguamenti sui capitoli relativi alle utenze; capitoli in larga parte sottostimati e che si è dovuto aumentare per permettere sic et simpliciter il pagamento delle bollette.

IN USCITA:

incremento in uscita pari ad €. 25.000

Il valore totale di queste 3 situazioni è pari a €. 620.000,00. In pratica questa manovra di riequilibrio ha dovuto far fronte ad un ammanco di € 620.000, un enormità per le casse di questo Ente!!
Questa nuova Amministrazione, di fatto, si è trovata a dover fronteggiare, subito dopo l'insediamento ed in un clima generale di grande rigore economico, di forte controllo della finanza pubblica, una situazione disastrosa sotto il profilo economico della quale non aveva alcuna colpa.
In questo scenario a tinte fosche agendo, se vogliamo, nel solco già tracciato dalle politiche del governo Monti (lo dico senza giudizi di merito, asetticamente), siamo stati costretti a chiedere a tutta la cittadinanza, a tutti i contribuenti un ulteriore sacrificio sul versante dell'imposizione tributaria. Siamo stati costretti a varare una nuova e diversa modulazione delle aliquote **IMU** e dell'addizionale comunale **IRPEF.** Una diversa modulazione in grado di fornire un adeguato incremento di gettito in entrata, una rimodulazione necessaria a ristabilire i fondamenti dell'equilibrio finanziario dell'Ente senza andare ad intaccare, nella qualità e nei costi, quei pochi servizi di base che un Comune può ancora offrire alla cittadinanza:
- mensa
- trasporto scolastico
- servizio civico (implementato)
- cure termali

L'operazione sulle aliquote IMU e sull'addizionale comunale IRPEF, che oggi sottoponiamo all'approvazione del Consiglio comunale, determina un maggiore gettito nelle casse comunali pari all'importo stimato di € 687.000,00, una cifra appena superiore agli € 620.000,00 che servirà a tamponare le numerose falle del bilancio approvato dalla precedente amministrazione.
A questo punto voglio soffermarmi, per grandi linee, sull'articolazione che abbiamo dato a questo nuovo quadro impositivo, un'articolazione che va analizzata e valutata per la sua effettiva consistenza sia in rapporto alle varie forme di reddito sulle quali va ad insistere, e sia sulla

vantaggiosa relazione che determina. Si pensi alle peculiari problematiche della realtà sannicandrese ed in questo caso mi riferisco prettamente alle aree fabbricabili.
In primo luogo mi piace ricordare la particolare attenzione che abbiamo prestato al rispetto della nostra Costituzione ed in particolare all'art. 53, un articolo che ricorda come il sistema tributario nazionale debba essere permeato dal criterio della progressività che prevede la contribuzione di ogni cittadino alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva.
In pratica possiamo affermare di aver previsto un sistema impositivo che pur essendo particolarmente impegnativo per i cittadini sannicandresi cerca di salvaguardare i redditi più bassi sia per quanto concerne le proprietà immobiliari (lasciando inalterata la tassazione sulla prima casa) e sia per quanto concerne le aliquote IRPEF che sono state differenziate per fasce di reddito ovviamente secondo il criterio della progressività.
La nostra attenzione al territorio ed alle sue precipue problematiche trova un preciso riscontro nell'applicazione delle aliquote IMU. In questo caso, come vedremo meglio nel dettaglio, abbiamo cercato di contenere al massimo l'entità dell'aliquota per quelle aree del territorio sannicandrese che pur essendo per gli effetti di legge aree fabbricabili non si configurano, nell'immediato, come potenziali fonti di apprezzabile reddito da investimento per i relativi proprietari: sto parlando ovviamente dell'area industriale in Zona S. Felice e di tutti i comparti che non sono dotati di piano attuativo efficace. Situazione diffusa su tutto il territorio poiché manca la VAS richiesta dagli ultimi provvedimenti regionali che antepongono all'efficacia dei piani attuativi l'indagine di una valutazione ambientale strategica. E' inutile sottolineare che se ci si fosse mossi prima…!
In questo scenario, essendo il Bilancio di previsione purtroppo approvato, le modifiche all'impianto delle aliquote ICI e IRPEF non possono che individuarsi come due differenti variazioni di bilancio, dove al gettito stimato in entrata corrisponde l'immediato riscontro nei capitoli in uscita. Resta il fatto che entrambe le variazioni di bilancio si configurano a tutti gli effetti come operazioni condotte in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 193 del TUEL: due interventi intermedi volti a ristabilire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio. Pertanto le due variazioni comprendono in quota parte, in questi casi solo nei titoli di spesa, le risultanze le risultanze dell'attività ricognitiva effettuata dai vari Responsabili dei Servizi, in ottemperanza alla richiesta effettuata dal sottoscritto e dal Responsabile Tributi e Finanze in data 30.08.2012. Dopo l'approvazione delle due variazioni sottoporremo ad approvazione il provvedimento che affronta nello specifico, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dal testo unico, la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.Un provvedimento che recepisca al suo interno le predette variazioni di bilancio.
In conclusione, se la particolare congiuntura tra la grave crisi economica italiana e le grosse criticità del nostro Bilancio comunale (situazione che può essere messa in una qualche forma di relazione solo negli ultimi mesi) ha determinato di fatto la necessità di aumentare ulteriormente la pressione fiscale, è anche vero che questo sacrificio che stiamo chiedendo a tutti i contribuenti sannicandresi avrà un suo diretto contraltare. Contraltare che sarà costituito da una rigorosa lotta all'evasione fiscale, metteremo in campo un'attenta e puntigliosa azione di recupero volta essenzialmente ad ampliare la base imponibile.
Quest'attività iniziata in questi giorni, con un diverso modus operandi, con i nostri metodi, dovrebbe avere ripercussioni positive a partire dal prossimo bilancio di previsione che sarà sempre più vicino alla realtà, sempre più depurato da tutte quelle anomalie contabili che lo hanno caratterizzato negli anni scorsi.
Tutto questo, questa azione di risanamento dei conti non potrà che avere un unico obiettivo finale, un obiettivo verso cui concorreremo con tutte le nostre forze.
La revisione al ribasso verrà attuata non appena possibile, appena i conti cominceranno a "tornare". Ritorneremo ad aliquote che oggi purtroppo andiamo a variare.
Sindaco Novielli: A nessun amministratore piace aumentare le imposte, ma a noi piace portare nella verità i nostri conti e ciò ci porta a rimodulare le imposte. Questo è stato fatto con gradualità. E ciò la dice lunga sul nostro modo equo di operare sebbene avremmo desiderato un confronto.

Pres. Modugno: Possiamo procedere alla votazione della proposta?
Ass. Giannone: Un attimo devo fare delle precisazioni. Voglio richiamare l'attenzione proprio sulle aliquote che sono le seguenti:

ESENTE	*Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata con criteri di progressività per scaglioni applicando le aliquote al reddito imponibile complessivo.*
0,4	Applicabile a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00.
0,5	Applicabile a scaglioni di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00.
0,6	Applicabile a scaglioni di reddito da € 28.000,01 a € 55.000,00.
0,7	Applicabile a scaglioni di reddito da € 55.000,01 a € 75.000,00.
0,8	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 75.000,01.

Ora possiamo mettere ai voti la proposta.
Ass. Turchiano: Io per cinque anni sono stato Consigliere di opposizione e mi sento di rivolgere all'Assessore al Bilancio ed alla Dott. Lacasella un ringraziamento per aver operato in modo trasparente e veritiero. Io mi son preso la briga di prendere i rendiconti dal 2006 in poi. L'evasione non si è affatto combattuta. Si conoscevano i nomi degli evasori e nulla è stato fatto di concreto.
Per molti anni noi, come minoranza, ci siamo sgolati, ma prima o poi i numeri ti chiedono conto.
Sta di fatto che attualmente abbiamo da recuperare € 2.600.000,00. Ciò vuol dire che questo importo accertato non è stato incassato.
Non dobbiamo neppure dimenticare che in questi passati dieci anni si sono venduti immobili anche in piena campagna elettorale per oltre un milione di Euro.
Il bilancio di previsione 2012 è partito non male, ma malissimo. Si è approvato il bilancio prima del necessario per riportare come posta attiva quella derivante dalla vendita degli immobili. L'approvazione del bilancio è avvenuta troppo frettolosamente senza preoccuparsi di capire quale sarebbe stata la misura dei tagli sui trasferimenti statali.
Noi avremmo dovuto continuare a fare falsi!?
Ringrazio nuovamente per il grande impegno l'Assessore Giannone e per la massima professionalità la Dott. Lacasella.

Pres. Modugno: Procediamo, dunque, alla votazione.
VOTAZIONE:
Presenti: n. 8
Assenti: n. 3 (Adamo, Baccellieri, Silletti)
Favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 0
Pres. Modugno: Procediamo, dunque, alla votazione sull'immediata esecutività
VOTAZIONE:
Presenti: n. 8
Assenti: n. 3 (Adamo, Baccellieri, Silletti)
Favorevoli: n. 8

Astenuti: n. 0

IL PRESIDENTE

f.to RAG. MODUGNO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA